

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALITUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1975

Modifica alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del Ministero dei beni culturali e ambientali, modificato dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 29 gennaio 1975, n. 5, che, con modifiche, convertì in legge il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del Ministero dei beni culturali e ambientali, aggiunse al secondo comma dell'articolo 2 del predetto decreto-legge la seguente lettera: « c) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'interno in materia di archivi di Stato, salvo quelle relative agli atti considerati come eccezione alla consultabilità dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ». Dagli atti parlamentari del Senato risulta che non pochi senatori approvarono la suddetta norma ritenendo che essa facesse salvo solo il potere del Ministro dell'interno di autorizzare la consultabilità, per motivi di studio, di documenti di carattere riservato e precisamente di quelli relativi alla politica estera e interna dello Stato entro 50 anni dalla loro data, di quelli relativi a situazioni puramente private di persone entro 70 anni e di quelli relativi ai processi entro 70 anni dalla data della conclusione del procedimento. La suddetta interpretazione si basò sulla considerazione

che, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che prevede la eccezione della non libera consultabilità dei documenti suindicati nel termine stabilito dalla stessa norma, sono anch'essi conservati negli archivi di Stato, come documenti di carattere non riservato. Essendo passati gli archivi di Stato alle dipendenze del nuovo Ministero per i beni culturali ed ambientali, per volontà della legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5, era logico ritenere che i documenti conservati negli archivi non dovessero essere sdoppiati in documenti di carattere riservato, amministrabili dal Ministero dell'interno, e in documenti di carattere non riservato, amministrati dal nuovo Ministero, perchè, se ciò fosse stato effettivamente statuito, gli archivi di Stato sarebbero stati posti alle dipendenze di due differenti Ministeri. Si ritiene perciò che la norma contenuta nella legge di conversione, nel disporre il passaggio degli archivi di Stato alle dipendenze del Ministero dei beni culturali ed ambientali, intendesse far salvo solo il potere del Mini-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stro dell'interno di autorizzare la consultabilità dei documenti riservati, nella considerazione che il Ministro stesso sia più competente a valutare le ragioni di opportunità politica o di costume che possono indurre a negarne la consultabilità prima del termine stabilito a tutela degli interessi generali dello Stato e dell'ordine della vita familiare.

La suddetta interpretazione è viceversa smentita dal bilancio di previsione del Ministero dell'interno per il 1976, dal quale risulta che nel bilancio stesso sono stati istituiti 5 nuovi capitoli di spesa (dal 1110 al 1113) che si riferiscono proprio alla conservazione di documenti di carattere riservato negli archivi di Stato. La surriferita previsione di spesa induce a ritenere che il Ministero dell'interno intenda continuare ad amministrare direttamente i documenti non liberamente consultabili ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. È evidente che, se ciò si consentisse, governerebbero sugli archivi di Stato due Ministeri, il Ministero dell'interno per i documenti non liberamente consultabili e il Ministero dei beni culturali ed ambientali per tutti gli altri documenti. Questa

diarchia sarebbe nello stesso tempo cagione di sperpero di danaro pubblico (infatti il Ministero dell'interno dovrebbe approntare una sua specializzata struttura per amministrare gli archivi in quanto conservatori dei documenti riservati) e causa di un inevitabile disordine nel funzionamento degli stessi archivi, il di cui personale per una parte della sua attività sarebbe responsabile verso il Ministero dell'interno e per l'altra parte sarebbe responsabile verso il Ministero dei beni culturali ed ambientali. Proprio per evitare questo duplice inconveniente viene presentato alla vostra approvazione il presente disegno di legge che, chiarendo la norma contenuta nella lettera c) dell'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, modificato dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, stabilisce che le attribuzioni spettanti al Ministero dell'interno in materia di archivi di Stato sono trasferite al Ministero dei beni culturali ed ambientali salvo il potere del Ministro dell'interno di autorizzare la consultabilità di documenti di carattere riservato, specificati nel primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La lettera c) del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, è sostituita con la seguente:

« c) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'interno in materia di archivi di Stato, salvo il potere del Ministro dell'interno di autorizzare la consultabilità di documenti di carattere riservato, specificati nel comma primo dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ».